



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del

dott. Gabriele CONTI

ha pronunciato la seguente

- SENTENZA -

nella causa iscritta a ruolo il 13.04.2017
al n. ... del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2017

promossa da:

(P. IVA ...), (C.F. ...)

(C.F. ...), rappresentati e difesi, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i., dall'avv. Alessio Orsini del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Ascoli Piceno, Viale Treviri nr. 202

- oppONENTI -

contro

(già

S.C.P.A.) (P. IVA ...), rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. ... del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti ... e ... in Vicenza, ... nr.

- OPPOSTA -

avente ad oggetto: opp. a d.i. su saldo di conto corrente bancario

CONCLUSIONI DELLE PARTI



Sentenza n. /2020 pubbl. il 06/10/2020

RG n. /2017

Repert. n. /2020 del 06/10/2020

Per gli opposenti:

“Voglia l’On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

Nel merito, in via principale:

*Accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare l’illegittimità, la nullità e comunque **REVOCARRE** il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni adottate nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;*

Sempre nel merito, in via principale:

***ACCERTARE E DICHIARARE** che nulla è dovuto dagli opposenti alla ” Banca per la mancanza di prova del saldo di conto corrente, per nullità delle fidejussioni e per tutti i motivi dedotti nel presente atto, con espressa riserva di promuovere autonomo e separato giudizio al fine di richiedere la condanna alla ripetizione di tutte le somme indebitamente applicate e percepite dalla banca, nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a qualsiasi titolo, facendo quindi salvo ogni diritto;*

Sempre nel merito, in via principale:

***ACCERTARE E DICHIARARE** l’illegittimità della segnalazione a “sofferenza” presso la Centrale Rischi per assenza dei presupposti di legge, ovvero, per tutti i motivi ampiamente dedotti in narrativa ed ordinare alla Banca la sua cancellazione ex tunc dall’appostazione, con riserva di richiedere in autonomo e separato giudizio il risarcimento del danno, sia di natura patrimoniale che non;*

In via subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle richieste in via principale:

***ACCERTARE E DICHIARARE**, che la Banca Convenuta ha praticato ed applicato: a)= tassi d’interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non predeterminati, anche per rinvio al c.d. “uso piazza” in violazione dell’art. 1284 III° co. c.c. e dell’art. 117 del T.U.B.; b)= tassi di interessi usurari in violazione dell’art. 644 c.p., nonché della legge 108/96, con le conseguenze di cui all’art. 1815 II° co. c.c.; c)= anatocismo in contrasto con l’art. 1283 C.C.; d)= “commissioni di massimo scoperto non concordate”, indeterminate e/o comunque nulle; e)= “addebitato voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti” e/o privi di causa; f)= “valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite” e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e, per l’effetto, **ACCERTARE E DICHIARARE**, il reale saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, alla luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti in narrativa, escludendo ogni tipo di interesse in ottemperanza al disposto di cui all’art. 117 co. 3 o in subordine in base ai commi 6 e 7 dell’art. 117 del TUB, mentre per il periodo precedente all’entrata in vigore del TUB applicando i soli interessi legali ex art. 1284 III° co. c.c. per ciò che concerne gli interessi ultralegali, senza alcun tipo di anatocismo, azzerando interessi, commissioni ed oneri in caso di superamento dei c.d. tassi soglia, escludendo le Commissioni di Massimo Scoperto ed ogni altra commissione, spesa e valuta non correttamente determinata per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione e/o priva di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della Banca per le c.d. valute fittizie, con espressa riserva di promuovere autonomo e separato giudizio al fine di richiedere la*



condanna alla ripetizione di tutte le somme indebitamente applicate e percepite dalla banca, nonché per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi a qualsiasi titolo;

ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia delle fidejussioni o la c.d. nullità sopravvenuta di esse per tutti i motivi dedotti nel presente atto con ogni conseguenza di legge.

Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c.

Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna della Banca a rifondere il c.d. danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi indicati in parte espositiva.

Salvezze illimitate".

Per l'opposta:

Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Vicenza adito, rigettata ogni contraria istanza:

In via preliminare:

- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei garanti per i motivi meglio indicati in atti;
- in ordine al conto corrente oggetto di causa dichiarare l'avvenuta prescrizione quinquennale e/o decennale del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, ultrasoglia nonché di spese, oneri e commissioni e/o comunque la prescrizione di tutti i versamenti e/o movimenti avere sino al 10.4.2007 che accreditati in data successiva ad ogni chiusura trimestrale abbiano originato un pagamento di addebiti e/o movimenti dare asseritamente illeciti;

In via principale:

rigettare le domande tutte avanzate dagli Opponent (nessuna esclusa) in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o comunque per intervenuta decadenza e/o prescrizione ed in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 667/2017 emesso dal Tribunale di Vicenza;

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande degli opponenti, accertare che il credito vantato da _____

già _____
_____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, anche per le ragioni esposte nel presente atto, nei confronti degli Opponent _____ c.f. e

p.iva _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in _____ (VI) Via _____, c.f. _____, nato a _____

(VI) il _____ e ivi residente in Via _____, c.f. _____, nato a _____ (VI) il _____ e residente in _____ (VI) Via _____ e

_____ c.f. _____, nata a _____ (VI) il _____ e ivi residente in Via _____ è pari ad euro 87.101,76 oltre a spese ed interessi dal



Sentenza n. /2020 pubbl. il 06/10/2020

RG n. /2017

Repert. n. /2020 del 06/10/2020

24.1.2017 al tasso dell'1,00% dal 24.1.2017 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto condannare SRL, c.f. e p.iva in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in (VI) Via , c.f. , nato a (VI) il e ivi residente in Via , c.f. , nato a (VI) il e residente in (VI) Via e , c.f. , nata a (VI) il e ivi residente in , di pagare in solido fra loro a favore di - già , in persona del legale rappresentante *pro tempore* euro 87.101,76 oltre a spese ed interessi dal 24.1.2017 al tasso dell'1,00% dal 24.1.2017 sino all'effettivo saldo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre al pagamento delle spese di lite riguardanti il procedimento monitorio già liquidate complessivamente di euro 2.135,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge e spese ovvero nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia;

In ogni caso compensare eventuali somme che fossero riconosciute dovute da Banca - già BANCA - , che rimarrà creditrice

della restante somma ancora ad essa dovuta.

In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.

In via istruttoria -per mero spirito difensivo (considerato che in sede di terza memoria 183 co.6 c.p.c. la stessa Controparte ha dichiarato superflua l'istanza di esibizione della banca sul doc.3 del monitorio e che, depositato l'originale del documento, non è stato confermato il disconoscimento)- si ribadisce, per quanto occorrente, di volersi avvalere del contratto di conto corrente completo di condizioni del 06.06.2001 posto a base del ricorso (cfr. doc.3 fascicolo monitorio), siccome decisivo ai fini del decidere per cui la Banca insiste sull'istanza di verifica ex art. 216 c.p.c., indicando le seguenti scritture di comparazione:

- mandato in originale rilasciato dai sig.ri . e . di cui si chiede il deposito ove non già presente in fascicolo;
- atto notarile 11.11.2014 Rep. Racc. , dimesso dalla Banca quale doc. 12 in copia.

Si chiede, inoltre, che venga disposta, se del caso, *perizia grafologica* sulle firme, al fine di verificare che appartengono al sig. o ad alcuno degli altri soci legali rappresentanti *pro tempore* della società così come individuati nella visura dimessa dalla Banca in sede monitoria quale doc. 14, autorizzando anche il CTU ad acquisire presso depositari pubblici o privati, fra cui anche la Camera di Commercio ove sono depositate le firme dei legali rappresentanti della società e/o il Comune di residenza, anche ai sensi dell'art. 218 c.p.c., le scritture di comparazione anche non fidefacenti e comunque ad acquisire l'originale dell'atto notarile dimesso dalla Banca quale doc. 12 direttamente dal Notaio.



Si chiede, inoltre, se del caso, che il Giudice ordini al sig. o ad altro legale rappresentante pro tempore di scrivere sotto dettatura anche avanti al CTU ex art. 219 c.p.c.

Sempre in via istruttoria, considerato che come emerge *per tabulas* dalle perizie dimesse da Controparte quali docc. 7 e 8 (cfr. i prospetti ad essi allegati) che la stessa dispone di tutti gli estratti e scalari *ab origine*, si insiste sulla richiesta ex art. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. della loro esibizione, al fine di consentire mediante un'analisi contabile il controllo anche da parte del Giudice.

In particolare, essendo palesato in causa che Controparte è in possesso degli estratti dal primo trimestre 1992 al II° trimestre 2015 (cfr. pag. 1 elaborato peritale avversario), si chiede l'esibizione degli estratti completi dal primo trimestre 1992 al maggio 2001.

- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione -

I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, s.r.l., nonché in proprio, e (d'ora in avanti "gli opposenti") proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2017 del 09/14.02.2017 (R.G. /2017), provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Vicenza. Con il predetto d.i. era stato ingiunto agli opposenti in solido (a , e in qualità di fideiussori) di pagare alla allora - adesso (d'ora in avanti "CBB") l'importo di € 87.101,76, oltre agli interessi dal 24.01.2017 al tasso del 1,00% e comunque nei limiti dei tassi soglia tempo per tempo vigenti sino all'effettivo saldo, nonché spese e compensi della procedura di ingiunzione, come ivi liquidati, quale saldo debitore del conto corrente n. acceso presso la Banca opposta.

I.1. Gli opposenti sollevavano i seguenti motivi di opposizione:

- carezza di prova del credito - inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB nel giudizio di merito: la Banca, in sede monitoria, aveva chiesto l'ingiunzione mediante deposito della certificazione ex art. 50 TUB omettendo di depositare il contratto di apertura di conto corrente del 1991 che conteneva la clausola "uso piazza" e quella



Sentenza n. ./2020 pubbl. il 06/10/2020

RG n. ./2017

Repert. n. ./2020 del 06/10/2020

I.2. Si costituiva in giudizio , contestando analiticamente i motivi di opposizione proposti, in quanto infondati in fatto e diritto, e concludendo in via principale per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del d.i. opposto.

II. La causa, negata, da altro giudicante, la sospensione della provvisoria esecutività del d.i. opposto, concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 183/6 c.p.c. era istruita mediante CTU contabile (consulente dott.ssa ,) con il quesito di cui all'ordinanza riservata del 22.11.2018 (integrato poi con ordinanza del 26.04.2019). Esperito l'incombente, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.05.2020, tenuta, come da provvedimento del 21.04.2020, in modalità cartolare ex art. 83 D.L. 18/2020. Quindi il Giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei seguenti termini ex art. 190 c.p.c.: 12 giugno 2020 per deposito di comparse conclusionali e termine di legge per deposito delle memorie di replica.

III. L'opposizione è fondata.

III.1. Conviene in ordine logico partire dall'analisi della doglianza relativa alla insufficienza dell'art. 50 TUB a provare il credito della Banca: il salda-conto è sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, come stabilito dalla Corte di Legittimità, mentre non è di per sé idoneo a fungere da prova anche nel successivo procedimento di opposizione (quindi a cognizione piena) eventualmente instaurato dal correntista (cfr. Cass., sez. I, n. 14234 del 25/09/2003, Rv. 567140, secondo cui: "*In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume*



Sentenza n. ./2020 pubbl. il 06/10/2020

RG n. : ./2017

Repert. n. ./2020 del 06/10/2020

carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente."; cfr. anche Cass. n. 21092/2016). La Banca, riguardo al rapporto di c/c oggetto dell'ingiunzione, ha depositato la lettera di apertura di conto corrente (ad integrazione contratto 03.12.1991) del 06.06.2011 sottoscritta dalla correntista, nonché parzialmente gli estratti conto dal 01.01.1994 al 23.01.2017 (data della chiusura del c/c per passaggio a sofferenza, per un maggior dettaglio dei periodi mancanti vd. pg. 7 e 8 CTU). Il contratto originario del 03.12.1991 è stato depositato dagli opposenti e lo stesso contiene la clausola c.d. "uso piazza" e la diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (art. 7). Sono stati poi prodotti in causa gli ulteriori documenti indicati alle pg. 8 e 9 della consulenza tecnica.

III.2. Ciò premesso, al fine di verificare la sussistenza dei motivi di opposizione è stata svolta CTU, correttamente eseguita, nel pieno contraddittorio delle parti e che verrà pertanto posta a base della presente decisione.

Mancando la serie completa degli estratti conto e trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui, per giurisprudenza costante (cfr. *ex multis* Cass. 11543/2019, n. 9201/2015), l'onere della prova appartiene alla Banca, attore in senso sostanziale (e creditore), il consulente ha correttamente provveduto ad effettuare il ricalcolo secondo il seguente schema:



Sentenza n. /2020 pubbl. il 06/10/2020

RG n. /2017

Repert. n. /2020 del 06/10/2020

RIEPILOGO CRITERI DI CALCOLO ADDOTTATI FINO AL 06/06/2001	
03/12/1991	Sottoscrizione contratto conto corrente "uso piazza" - nessuna pattuizione specifica su interessi ed oneri.
01/01/1994	Primo estratto conto disponibile cui seguono i successivi fino all'estinzione del contratto.



01/01/1994	Sostituzione saldo dare banca (passivo per correntista) di Lire 498.719.051 con saldo zero
dal 01/01/1994 al 06/06/2001	Eliminazione di tutti gli oneri (spese, commissioni, addebitati, valute, cms) Eliminazione di qualsiasi anatocismo Gli interessi sono calcolati al tasso di sostituzione previsto dall'art. 5 legge n. 154 (poi art. 117 co. 7 T.U. bancario)

RIEPILOGO CRITERI DI CALCOLO ADDOTTATI DAL 06/06/2001 ALL'ESTINZIONE	
06/06/2001	Sottoscrizione integrazione del contratto di conto corrente - con pattuizioni specifiche su interessi ed oneri
	<ul style="list-style-type: none">- Contratto non prevede "ius variandi"- Pattuizione specifica su tasso Interesse ed alcuni oneri- Incertezza su periodicità capitalizzazione- Non determinazione criteri di calcolo CMS



dal 06/06/2001 alla estinzione rapporto	Eliminazione CMS Eliminazione di qualsiasi anatocismo Gli interessi sono calcolati al tasso contrattuale o a quello applicato dalla banca se più favorevole al correntista Eliminate spese ed oneri eccedenti quelli pattuiti Applicazione valute convenute o in difetto data operazione
---	--

Per il successivo periodo dal 06.06.2011 fino all'estinzione del conto il ricalcolo è stato effettuato riordinando le operazioni per data valuta pattuita (ove non pattuita per data operazione), eliminando oneri e commissioni addebitati e non pattuiti o addebitati in misura eccedente quanto convenuto. In particolare il saldo è stato depurato delle seguenti voci:

- interessi passivi: sono stati eliminati tutti gli addebiti, in quanto, in virtù dei ricalcoli di cui ai periodi precedenti il c/c è sempre risultato in attivo;



Sentenza n. /2020 pubbl. il 06/10/2020

RG n. /2017

Repert. n. /2020 del 06/10/2020

- sono state eliminate le c.m.s. in quanto indeterminati e le altre commissioni e oneri non pattuiti (commissioni revisioni fido, assicurazioni e spese tenuta conto) o addebitati in misura eccedente a quanto pattuito

- non sono state considerate valide le pattuizioni modificate a seguito di jus variandi della Banca in quanto la clausola che lo permetteva, presente nell'originario contratto del 1991, non era stata sottoscritta specificamente dalla correntista.

All'esito delle operazioni sopra descritte è emerso che il conto corrente anziché in passivo per l'importo ingiunto sarebbe in attivo per € 530.376,73 (pg. 22 consulenza). Quindi il CTU, a fronte dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca, ha provveduto ad effettuare il calcolo degli importi indebiti prescritti secondo quanto previsto nel quesito in tre diverse modalità alternative. Ritiene il giudicante, che a seguito della sentenza Cass. 9141/2020, la modalità corretta sia quella esposta a pg. 23-24 dell'elaborato (primo calcolo) ovvero il conteggio sul saldo ricalcolato a seguito dell'espunzione degli addebiti illegittimi sopra evidenziati, con un risultato finale come segue: saldo ricalcolato alla data di estinzione del conto in attivo per € 276.485,40 (€ 336.798,64 comprensivo degli interessi attivi).

Nel rispondere alle osservazioni del CTP della Banca opposta (pg. 33-35 elaborato) il CTU ha rilevato che nulla cambierebbe ai fini di causa, non avendo gli attori effettuato domanda di ripetizione di indebitato nei confronti di (), anche a voler ritenere valido lo jus variandi e l'anatocismo come richiesto dal consulente di parte, in quanto emergerebbe comunque un saldo positivo del conto corrente per un importo solo lievemente inferiore a quello da ultimo esposto.

La Banca opposta, a fronte di tali risultanze, sostiene che sussista comunque l'obbligo di pagare l'importo ingiunto a carico dei garanti in quanto le fideiussioni allegate al ricorso per d.i. sarebbero in realtà contratti autonomi di garanzia con le conseguenti limitazioni per i garanti alla facoltà di sollevare eccezioni di merito sul credito ingiunto.

La deduzione dell'Istituto di credito non può essere condivisa infatti *"Come è stato osservato dalle Sezioni Unite, le quali, sul punto, hanno recepito un orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'impermeabilità del*



Sentenza n. . /2020 pubbl. il 06/10/2020

RG n. /2017

Repert. n. . /2020 del 06/10/2020

contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull'evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta (Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, in motivazione, ove i richiami a Cass. 7 marzo 2002, n. 3326, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26262 e Cass. 3 marzo 2009, n. 5044). Infatti, come sottolineato dalla cit. Cass. Sez. U. 18 febbraio 2010, n. 3947, l'accessorietà dell'obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.

Va detto, a questo punto, che le clausole che prevedono una capitalizzazione degli interessi sono affette proprio da nullità per contrasto con norme imperative (Cass. 22 marzo 2011, n. 6518); ovviamente rileva, in questa sede, il regime anteriore alla delib. CIGR 9 febbraio 2000, che in conformità dell'art. 120 t.u.b. (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25), ha ammesso l'anatocismo allorquando sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

Né, con riferimento alla fattispecie che qui viene in esame, potrebbe utilmente invocarsi Cass. 3 marzo 2009, n. 5044, secondo cui nel nostro ordinamento non sarebbe configurabile un divieto assoluto di anatocismo, essendo anzi quest'ultimo permesso alle particolari condizioni previste dall'art. 1283 c.c., e, per gli esercenti l'attività bancaria, dall'art. 120 t.u.b.. Una tale affermazione, sicuramente condivisibile su di un piano



Sentenza n. . /2020 pubbl. il 06/10/2020

RG n. . . /2017

Repert. n. . /2020 del 06/10/2020

astratto, non appare difatti spendibile laddove venga concretamente in questione la proibita contabilizzazione di interessi anatocistici. Si rileva che, in assenza delle condizioni che la legittimano, la capitalizzazione è vietata, sicché la disposizione che la programma deve considerarsi affetta da nullità per violazione di una norma cogente. In particolare, l'art. 1283 c.c. esclude l'anatocismo quando questo non sia previsto da un uso normativo (salvo che non vengano in questione interessi maturati dal giorno della domanda, o in forza di convenzione posteriore alla loro scadenza); ma la clausola contrattuale con cui, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 342 del 1999, sia pattuita la capitalizzazione degli interessi debitori è basata su un uso negoziale, anziché su di un uso normativo (Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095); e ciò implica che la clausola stessa violi il precetto contenuto nella citata norma di legge.

Ne consegue che - non essendovi ragione di discostarsi dall'insegnamento che ammette la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative - il garante autonomo debba ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi, come nella specie, su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all'art. 1283). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Ne consegue, altresì, che il problema della possibile confluenza, nel saldo iniziale [...] di interessi anatocistici (sentenza impugnata, pagg. 14 e 15), non può che risolversi in senso sfavorevole alla banca. Infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C., nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto; nè essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perchè non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito



Sentenza n. . /2020 pubbl. il 06/10/2020

RG n. /2017

Repert. n. /2020 del 06/10/2020

(Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; in senso conforme: Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass.

18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 10 maggio 2007, n. 10692). Tale principio vale, ovviamente, anche ove si faccia questione dell'addebito di interessi anatocistici non dovuti" (cfr. Cass. ord. 371/2018).

Nella presente circostanza oltre agli interessi anatocistici affetti da nullità per contrasto con norme imperative, era sussistente anche la nullità della clausola uso piazza per la determinazione degli interessi presente nel contratto originario del 1991. E' poi da evidenziare come la sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte evidenzi come il contratto autonomo di garanzia non sia comunque del tutto "slegato" dal rapporto garantito e che è proprio il presente caso un caso "di scuola" in cui i garanti potrebbero sollevare l'exceptio doli essendo evidente l'inesistenza del debito garantito.

III.3. Deve essere dichiarata pertanto l'insussistenza del credito oggetto di ricorso per ingiunzione (anche) nei confronti dei garanti, oltre che ovviamente nei confronti della debitrice principale, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del d.i. opposto.

III.4. Deve altresì essere ordinata la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi di (. s.r.l. (doc. 18 opposenti) per assenza del presupposto legittimante la predetta segnalazione, infatti il conto corrente, se depurato degli addebiti illegittimi, sarebbe risultato in attivo alla data in cui è stato dalla Banca segnalato a sofferenza.

IV. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta nella misura di cui in dispositivo (con unica liquidazione a favore degli opposenti stante l'unicità della difesa), tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 37/2018 con riguardo ai valori pari al medio dello scaglione di riferimento per il valore della causa (€ 52.001-260.000), con distrazione a favore del patrono degli opposenti avv. Alessio Orsini dichiaratosi antistatario.

IV.1. Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di (.).



96 c.p.c. proposta dagli opposenti in quanto la Banca ha agito in via monitoria (e resistito nella presente fase di opposizione) con colpa grave. L'opposta, infatti, non poteva non essere consapevole della lacunosità della documentazione del conto corrente per il cui saldo passivo domandava ingiunzione, sia per un elementare principio di vicinanza della prova, sia perché ripetutamente avvertita (e diffidata) dagli opposenti. E' fatto notorio, d'altra parte, e vieppiù dovrebbe esserlo per un operatore professionale come una Banca, che i contratti con clausole c.d. "uso piazza" non siano validi e che la mancanza della serie completa degli estratti conto comporti l'applicazione della regola del c.d. "saldo zero" a favore del correntista. Appare nella presente fattispecie evidente come la Banca abbia agito in monitorio non osservando quella normale prudenza che, al contrario, avrebbe dovuto osservare e che abbia aggravato la posizione degli opposenti con la segnalazione a Centrale Rischi della società e l'ipoteca giudiziale (per l'importo di € 150.000) iscritta contro i fideiussori, per un debito che si è rivelato palesemente insussistente.

In conclusione appare equo condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c. al pagamento, a favore degli opposenti, dell'importo complessivo di € 5.000.

- PER QUESTI MOTIVI -

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da S.R.L.,
, e (opponenti) nei confronti di

(già ..

) (opposta) così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto (n. /2017 del 09/14.02.2017 - R.G. /2017, emesso dal Tribunale di Vicenza) dichiarando che nulla è dovuto alla Banca opposta da parte degli opposenti;



Sentenza n. .../2020 pubbl. il 06/10/2020

RG n. .../2017

Repert. n. .../2020 del 06/10/2020

- 2) ordina la cancellazione della segnalazione a Centrale Rischi di s.r.l. effettuata dalla Banca opposta a seguito del passaggio a sofferenza della posizione della medesima società in riferimento al conto corrente n. ... ;
- 3) condanna parte convenuta opposta al rimborso delle spese di lite in favore degli opposenti liquidate, con unica liquidazione, in € ... per esborsi, in € ... = per compensi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore avv. Alessio Orsini dichiaratosi antistatario;
- 4) pone le spese di CTU a definitivo carico dell'opposta nella misura già liquidata in corso di causa.
- 5) condanna l'opposta a versare agli opposenti l'importo di € 5.000 ex art. 96 c.p.c.

Vicenza, 1 ottobre 2020

IL GIUDICE
Gabriele Conti

